

IN QUESTO NUMERO

I CONSULTORI SONO ONLUS: È DAVVERO LA FINE DI UN DUBBIO?

Un ente che svolge attività di Consultorio può iscriversi all'anagrafe delle Onlus. Questo affermano i Giudici di Cassazione nella sentenza 9661 del 23 aprile 2009 ed anche l'Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 70/E del 20 marzo 2009.

La condivisibile conclusione dei due organismi potrebbe però aprire ad un rischio: che la finalità di solidarietà sociale sia riconosciuta solo in quanto le prestazioni sono rese senza oneri per gli utenti.

La gratuità delle prestazioni è un elemento sufficiente all'accesso al regime delle Onlus, ma non è necessario, soprattutto per le attività che rientrano nei settori che, come quello dell'assistenza socio-sanitaria sono, secondo il D.Lgs. 460/1997 a "solidarietà immanente".

A PAGINA 9

LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO PERDONO LA QUALIFICA DI ONLUS DI DIRITTO MA LA BENEFICENZA SI ESTENDE A QUELLA "INDIRETTA"

Le organizzazioni di volontariato non potranno più fregiarsi della qualifica di Onlus di diritto se svolgono attività commerciali diverse da quelle previste dal decreto ministeriale del 25 maggio 1995.

È quanto prevede il decreto legge 185/2008 che, per altro verso, amplia l'ambito oggettivo delle Onlus prevedendo che l'attività di beneficenza può essere svolta anche in maniera indiretta, cioè erogando somme ad enti senza fine di lucro che operano prevalentemente nei settori propri delle Onlus.

Le due modifiche vengono esaminate anche alla luce della Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 12 del 9 aprile 2009.

A PAGINA 15

LE NOVITÀ NELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Tra le possibili strade per evitare il contenzioso tributario quello dell'*adesione* si segnala per la semplicità operativa e per le notevoli riduzioni delle sanzioni.

Partendo dall'*accertamento con adesione*, in base al quale il contribuente può partecipare all'elaborazione della pretesa erariale nei suoi confronti da parte dell'Amministrazione finanziaria, si esaminano le sue estensioni: l'*adesione all'invito al contraddittorio* e l'*adesione ai processi verbali di constatazione* per mezzo dei quali gli enti possono definire la propria posizione fiscale ancor prima di ricevere un accertamento.

A PAGINA 29

SICUREZZA E LAVORO: INTRODUZIONE AL D.LGS. 81/2008

I riflessi sul mondo degli enti ecclesiastici delle nuove norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro è tra i temi trattati al Convegno Nazionale degli Economi diocesani, tenuto a Chianciano nel marzo di quest'anno.

Si riporta, dagli Atti del Convegno, il testo della relazione che ha illustrato i contenuti del decreto legislativo 81 del 2008 che, rispetto al previgente decreto legislativo 626 del 1994, ha esteso il campo di applicazione oggettivo e soggettivo, inasprito il sistema sanzionatorio e al contempo promosso la cultura della sicurezza.

A PAGINA 41

L'ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

L'associazione in partecipazione, contratto disciplinato dal codice civile agli artt. 2549 ss., può essere utilizzato nei casi in cui l'ente si avvale, nell'ambito di un'attività d'impresa di cui è titolare, di una prestazione lavorativa retribuita.

L'articolo, tratto dagli Atti del Convegno Nazionale degli economi diocesani tenutosi a Chianciano il 16-18 marzo 2009, delinea le caratteristiche di questa tipologia contrattuale e ne illustra le possibilità di utilizzo anche alla luce dell'orientamento giurisprudenziale.

A PAGINA 53

IL REGIME FISCALE E PREVIDENZIALE DELL'ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

A completare l'articolo precedente viene illustrato il regime fiscale e quello previdenziale dell'associazione in partecipazione, limitatamente all'ipotesi in cui l'apporto sia costituito da solo lavoro.

Viene presentato il trattamento tributario in capo all'associante e quello in capo all'associato, distinguendo la disciplina applicabile tanto nell'ipotesi in cui l'associato sia un lavoratore autonomo quanto nel caso in cui sia un imprenditore.

A PAGINA 61

LE DISPOSIZIONI A FAVORE DELL'ANIMA

Il codice civile dispone che «*Le disposizioni a favore dell'anima sono valide qualora siano determinati i beni o possa essere determinata la somma da impiegarsi a tale fine*» (art. 629).

Con le disposizioni testamentarie a favore dell'anima si destinano i propri beni al compimento di atti di culto in suffragio del testatore o in genere di persone appartenenti alla sua famiglia.

L'articolo illustra il contenuto di questa norma la cui *ratio* è quella di soddisfare un sentimento religioso, ancora molto diffuso nella popolazione e meritevole di tutela, quale è l'aspirazione alla salvezza dell'anima.

A PAGINA 67

LA TRASPARENZA DI BILANCIO: UNA GRANDE OPPORTUNITÀ DA NON RINVIARE

Con un recente atto di indirizzo l'Agenzia delle Onlus presenta un modello di bilancio: «*Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit*».

Il contributo presenta il documento sottolineando come si tratti di non un vincolo, ma di un'opportunità per far crescere la cultura della trasparenza.

L'atto di indirizzo dell'Agenzia delle Onlus non si applica all'ente ecclesiastico in quanto soggetto, essendo esso regolato da norme specifiche di carattere pattizioso, tanto meno si applica alle attività di religione e culto, che come noto, hanno finalità, caratteri e anche voci di bilancio molto diverse da quelle riportate per il mondo *non profit*. Esso costituisce però un riferimento utile per rappresentare in bilancio i risultati delle singole attività diverse da quelle di religione e di culto.

A PAGINA 73